

N. 2/2022 R.G. Fall.

TRIBUNALE DI VERBANIA

Il Giudice dott. Mauro D'Urso

Letto l'art. 12 bis l. 3/2012

Vista la relazione particolareggiata ex art. 9 l. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata da

FILARDI SALVATORE nato a Laino Borgo (CS) il 20 dicembre 1969, c.f. FLRSVT69T20E417V, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. **LEONARDO LUCENTE** (c.f. LCNLRD72M25C002E;

Constatato che risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

preso atto che il professionista designato ha attestato la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori, ed ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 12 bis L. 3/2012;

rilevato che, nel caso di specie, nessun creditore, pur destinatario della comunicazione della proposta e della fissazione dell'udienza per l'omologazione, si è costituito, nè ha sollevato contestazioni;

Osserva

Il piano del consumatore proposto prevede:

MASSA IMMOBILIARE Somma disponibile per massa immobiliare: Euro 21.751,00, da distribuirsi come segue:

IN PREDEDUZIONE SU MASSA IMMOBILIARE:

Spese affrontate in esecuzione immobiliare da creditore precedente Condominio Diaz: **CONDOMINIO DIAZ** soddisfatto per € 4.841,28 come da precisazione che segue: avviso deposito 6,50 € pignoramento costo 18,02 € iscrizione espropriazione immobiliare 278,00 € marca 27,00 € trascriz. Pignoramento 299,00 € certificazione notarile 956,86 € fattura Aste Giudiziarie 8139/2020 915,00 € Ctu 824,53 € notifica avviso a creditori 20/09/2019 21,06 € notifica avviso a creditor 27/01/2020 21,58 € notifica avviso a creditori 07/12/2020 13,23 € notifica avviso a creditori 24/02/2021 21,58 € compenso Aste Giudiziarie 10/02/2022 420,90€; contributo PVP 10/02/2022 101,00€ Fattura 01 del 10/02/2022 938,60€ **UNICREDIT SPA** creditore ipotecario di primo grado: Importo credito: € 58.955,70 soddisfatto per € **16.909,72** (€ 21.751,00 – € 4.821,28);



MASSA MOBILIARE (DEDOTTE SPESE IN FAVORE OCC IN PREDEDUZIONE PRO QUOTA): Somma disponibile per massa mobiliare: Euro 7.500,00 – compenso OCC Euro 3.172,00= Euro 4.328,00 Percentuale di riparto: 12,55% Totale debiti: 34.487,05

CREDITORE:

Condominio Diaz, soddisfatto per € 1.372,40 sul vantato € 10.935,89 1.372,40;

Ifis NPL Investing spa già Danubio, soddisfatto per € 632,42 sul vantato di € 5.039,34;

Ifis NPL Investing spa già Findomestic spa, soddisfatto per € 1.402,42 sul vantato 11.175;

SORIS TORINO, soddisfatto per € 109,67 sul vantato € 873,83;

TRASPORTI TPER DI BOLOGNA soddisfatto per € 18,83 sul vantato € 150;

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE soddisfatto per € 236,94 sul vantato € 1887,99;

Il piano proposto risulta essere in grado di soddisfare i creditori della ricorrente in misura non inferiore rispetto alla soluzione liquidatoria come osservato dal OCC sulla base della cui relazione si evidenzia come l'immobile già fatto oggetto di esecuzione immobiliare è scarsamente appetibile ed alla scorsa asta esso non ha riscosso l'interesse del mercato neppure essendo stato posto in vendita ad € 21.750; da qui l'evidente convenienza allo stato di accettare la proposta liquidatoria offerta dai figli;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012

Omologa il piano del consumatore proposto da **FILARDI SALVATORE** nato a Laino Borgo (CS) il 20 dicembre 1969, c.f. FLRSVT69T20E417V, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. **LEONARDO LUCENTE** (c.f. LCNLRD72M25C002E);

Rammenta che ai sensi dell'art. 12 ter l. 3/2012, a partire dalla data dell'omologazione del piano, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né ad iniziativa dei medesimi creditori possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Dispone che le somme dovute dalla debitrice in esecuzione del piano siano versate sul conto corrente che sarà aperto a nome della procedura. Dispone che a cura del professionista nominato ex art. 15 il presente provvedimento sia comunicato a ciascun creditore.



Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale a cura della Cancelleria.
Nomina l'avv. Giovanni Giacovelli liquidatore, autorizzandolo all'accesso ai dati della debitrice presenti dell'anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate ed Equitalia) e alle informazioni creditizie presenti nelle centrali rischi di Banca d'Italia e di altri enti pubblici e privati, nonché richiedere riscontro sulle ulteriori posizioni debitorie.

Dispone la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore nominato sul compendio immobiliare del ricorrente fatto oggetto della presente procedura concorsuale.

Dispone che ogni 6 mesi, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento, il professionista nominato avv. Giacovelli riferisca al Giudice se il piano è regolarmente adempiuto.

Dà atto ai sensi dell'art 12 bis comma 7 l. 3/2012 il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento

Si comunichi.

Verbania, 07.07.2022

Il Giudice

Dott. Mauro D'Urso

